



Ref.

## Tribunale di Patti

### Il Giudice

Letti gli atti e i verbali di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 marzo 2015, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Rilevato che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., Ruggeri Salvatore, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Ceramiche Siciliane Ruggeri s.r.l., chiedeva la cancellazione dal sito internet "ilpaeseinvisible.it" dell'articolo intitolato "*Il lungo autunno delle fabbriche pattesi*" nonché di ogni altro articolo dal contenuto diffamatorio nei confronti dei ricorrenti, inibendo all'associazione culturale "Il Paese Invisibile" ogni possibile ulteriore forma di divulgazione del predetto articolo e ordinando la cessazione di ogni ulteriore attività denigratoria in danno degli istanti;

che, fissata l'udienza di comparizione, si costituiva l'associazione resistente, in persona del suo presidente *pro tempore*, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza di *fumus boni iuris*, atteso il carattere non diffamatorio degli articoli pubblicati sul sito de "il Paese Invisibile";

considerato che, per quel che concerne l'ammissibilità del ricorso d'urgenza in esame, nel caso di specie ricorre anzitutto il requisito della atipicità/residualità, non prevedendo il vigente ordinamento giuridico strumenti cautelari tipici alternativi a quello attivato dagli odierni ricorrenti;

ritenuto che nel merito la domanda sia infondata e che pertanto vada rigettata;

che, infatti, manca il *fumus boni iuris* della pretesa azionata;

rilevato che i ricorrenti lamentano il carattere diffamatorio delle affermazioni contenute nell'articolo *de quo*, perché *associano il dott. Ruggeri alla massoneria, nell'accezione ormai assunta nella società italiana del termine, alla figura di un noto bancarottiere con legami mafiosi come Michele Sindona, al fallimento della WAGI e per l'affermazione il sospetto che con l'aiuto del Tribunale Fallimentare si sarebbe impedito il proseguimento delle Majoliche italiane per permettere al dott. Ruggeri di acquisire a costo zero la fallita Caleca; perché si dipinge la figura del dott. Ruggeri come imprenditore di pochi scrupoli, con possibilità di avere legami con "misteriosi acquirenti americani"*;

che lamentano, inoltre, il carattere diffamatorio nei confronti della Ceramiche Siciliane Ruggeri s.r.l. quando si afferma che essa produrrà un prodotto di bassa qualità, con sfruttamento delle maestranze (cfr. pagg. 13-14 ricorso);

ritenuto che la tutela civilistica del diritto all'onore e alla reputazione trova un limite nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica;

*[Handwritten signature]*



che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità la "cronaca" ha per fine l'informazione e, pertanto, consiste nella mera comunicazione di notizie;

che, se il giornalista, sia pure nell'intento di dare compiuta rappresentazione, opera una propria ricostruzione di fatti già noti, ancorché ne sottolinei dettagli, esprime un'opinione, il che evidenzia una commistione tra informazione e "critica";

che, in ragione di siffatta commistione, la verifica del rispetto dei limiti dell'esercizio del diritto di critica richiede che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli;

che, a tale riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il diritto al risarcimento del danno da diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondono a verità e l'autore, nell'esposizione degli stessi, sia pure con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. Civ., 10031/2012);

che nel caso di specie appare evidente che l'autore dell'articolo, prendendo le mosse da "fatti storici", laddove non si limiti a riportarli, esprima, seppur talvolta con carattere pungente, proprie opinioni, esercitando così il diritto di critica;

che, in particolare, per quel che riguarda la definizione del ricorrente come "*cavaliere bianco*", risulta documentalmente provato che tale espressione è stata utilizzata dal Sindaco del Comune di Patti durante il Consiglio Comunale del 3 febbraio 2015 (cfr. verbale nel fascicolo della resistente);

che l'allusione alla massoneria, eventualmente idonea a fare assumere alla frase carattere diffamatorio, dovrebbe potere essere percepita dall'uomo medio (Cass. Civ. 25157/2008), mentre così certamente non è per la generalità dei lettori, sicché deve escludersi che essa abbia carattere diffamatorio nei confronti del Ruggeri;

che in ordine al presunto accostamento del ricorrente alla figura di Michele Sindona, nell'articolo in questione, non si fa alcun riferimento alle vicende personali e giudiziarie di quest'ultimo, affermandosi solamente che il Ruggeri ha iniziato la propria carriera professionale nella Wagi, fabbrica di valvole industriali creata a Patti negli anno '60 da Michele Sindona;

che non si ravvisano i caratteri della diffamazione neppure nelle altre lamentate affermazioni, relative al fallimento della Wagi o alla cessazione dell'attività di Majoliche Italiane o alla figura imprenditoriale del Ruggeri, dovendosi piuttosto ritenere che le conclusioni interpretative sull'articolo, cui pervengono i ricorrenti, non corrispondono al senso comprensibile dal lettore medio o all'opinione espressa dal giornalista e percepibile dalla lettura dell'articolo;



che, inoltre, nell'articolo in questione l'autore, pur facendo riferimento alle "voci" secondo le quali il prodotto ceramico della Ceramiche Siciliane Ruggeri s.r.l. verrebbe importato dall'estero, non le assume come fatti certi e anzi ne prende le distanze sicché, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non può ritenersi che tali dichiarazioni abbiano carattere diffamatorio nei confronti della nuova società produttrice di ceramica;

ritenuto, infine, che l'assenza del *fumus boni iuris* renda superfluo l'esame dell'altro requisito, pure necessario per la concessione della tutela cautelare, ossia del *periculum in mora*;

ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbano essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, nel valore minimo, avuto riguardo al valore della controversia, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.

**P.Q.M.**

Rigetta la domanda;

condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese sostenute dalla resistente, liquidate in € 1.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

**Patti, 23 maggio 2015**

**Il Giudice**

(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 3 GIU. 2015



IL CANCELLIERE

(Anna SAITTA)

